

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ALBO *ON-LINE*

DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo *on line* dei fornitori e dei prestatori di servizi (di seguito Albo), fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo nonché i meccanismi di aggiornamento.
2. Lo strumento dell'Albo degli operatori economici è utilizzabile, nelle ipotesi e alle condizioni previste dalla normativa vigente e in maniera non esclusiva, per l'individuazione da parte del RUP dei soggetti da invitare a presentare offerta ai fini della eventuale stipula di un contratto ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice).
3. Le finalità che l'Università persegue mediante l'istituzione dell'Albo *on line* sono le seguenti:
 - garantire la qualità delle prestazioni a favore dell'Università nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
 - dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
 - offrire all'Università uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.

Art. 2

Campo di applicazione

1. L'Albo è utilizzato dall'Università nei seguenti casi:
 - a) selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
 - b) invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
 - c) acquisizioni in economia nei limiti e secondo le modalità previste dal Codice degli Appalti;
 - d) selezione dei Professionisti cui affidare incarichi professionali.
2. La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette all'Università l'individuazione dei

possibili contraenti; l'iscrizione non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Università, né vincola la stessa a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né attribuisce alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

Art. 3

Albo *on-line*

1. L'Università utilizza l'Albo *on-line* come strumento idoneo all'identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori della stessa.
2. L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate, rispettivamente, ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale dell'Università.
3. L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse dell'Università e la scelta delle ditte da invitare alle gare o alle trattative viene effettuata secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile dell'Università.
4. L'iscrizione all'Albo non dà alcun diritto al fornitore e al prestatore di servizi di essere invitato a tutte le procedure di acquisto indette dall'Università.
5. Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, l'Università procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità di cui alla normativa nazionale.
6. L'Università si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultino fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.

Art. 4

Avviso per l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo avviene, ai fini dell'attivazione della piattaforma *on line*, previa pubblicazione di apposito avviso sul Portale dell'Università. Nell'avviso sono indicati termini e modalità di iscrizione *on-line*. Dopo l'attivazione di cui al periodo precedente, l'iscrizione è possibile in ogni momento dell'anno.
2. L'Università si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese.

3. Sono ammessi all'iscrizione i soggetti indicati negli articoli 45 e 46 del Codice che siano in possesso dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 del citato Codice e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione dalla possibilità di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.

Art. 5

Gestione delle istanze

1. Qualora l'istanza o la documentazione non risultino conformi con le prescrizioni del presente regolamento o evidenzino, anche in seguito a verifiche eseguite dall'Ateneo, elementi ostativi all'iscrizione dell'operatore economico, l'iscrizione non sarà consentita.
2. L'Università, per ciascuna procedura finalizzata alla stipula di un contratto, si riserva la facoltà di richiedere, agli operatori economici iscritti nell'elenco e invitati a presentare offerta, requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale ritenuti necessari in relazione alle prestazioni oggetto di affidamento.
3. L'Università provvede all'esclusione dell'operatore economico dall'elenco, in qualsiasi tempo, qualora dovesse accertare la sussistenza di elementi che possano, in relazione alle finalità dell'elenco medesimo, incidere sulla capacità dell'operatore economico di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione o sulla sua affidabilità in termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 6

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

1. La ditta iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.
2. L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità della singola ditta. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore o prestatore di servizi, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria durante la quale la ditta sarà temporaneamente sospesa dall'Albo.
3. E', altresì, obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso l'Università è

sollevata da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

4. L'Università, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

Art. 7

Durata dell'iscrizione

1. Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 8.

Art. 8

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

1. Non possono essere iscritti all'Albo i fornitori o prestatori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il fornitore o prestatore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

3. La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il fornitore o prestatore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzioni delle prestazioni affidate al fornitore;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento, delle variazioni da

parte del fornitore;

- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

4. Il provvedimento di sospensione o cancellazione viene adottato dal Direttore Generale ed è comunicato al fornitore o prestatore interessato; può essere revocato, su richiesta documentata dell'interessato, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o la cancellazione ovvero quando intervenga domanda di cancellazione.

Art. 9

Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) l'Università gestisce i dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione nell'elenco dei fornitori.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici dell'Ente.
3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità del procedimento.
4. L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali e giudiziari.

Art. 10

Gestione degli account

1. L'*account* e la *password* necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali.
2. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità.
3. L'Università non è tenuta a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.



Regolamento per la disciplina dell'albo on-line dei fornitori e dei prestatori di servizi
(emanato con D.R. n. 2/19 del 03.01.2019, modificato con D.R. n. 211/22 del 06.05.2022)

Art. 11

Controversie

1. Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Viterbo.